

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XX</sup>  
N. 62

---

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**12 DICEMBRE 1967, N. 151**

---

***Trasmessa alla Presidenza il 16 dicembre 1967***

*(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)*

SENTENZA N. 151

ANNO 1967

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

1. — Prof. Gaspare	AMBROSINI	Presidente
2. — Prof. Antonino	PAPALDO	Giudice
3. — Prof. Nicola	JAEGER	»
4. — Prof. Giovanni	CASSANDRO	»
5. — Prof. Biagio	PETROCELLI	»
6. — Dott. Antonio	MANCA	»
7. — Prof. Aldo	SANDULLI	»
8. — Prof. Giuseppe	BRANCA	»
9. — Prof. Michele	FRAGALI	»
10. — Prof. Costantino	MORTATI	»
11. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
12. — Dott. Giuseppe	VERZI	»
13. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
14. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
15. — Dott. Luigi	OGGIONI	»

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 376 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dal giudice istruttore del tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Cappelletto Raimondo, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione di Cappelletto Raimondo;

udita nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito l'avvocato Giovanni Conso, per il Cappelletto.

**RITENUTO IN FATTO:** 1. — Il signor Raimondo Cappelletto, responsabile di atti osceni, era stato prosciolto per totale infermità di mente dal pretore di Ivrea, che contemporaneamente ne aveva ordinato il ricovero, per almeno due anni, in un manicomio giudiziario.

Ricorreva pertanto in appello al tribunale di Ivrea lamentando fra l'altro di non essere stato mai interrogato e comunque, in mancanza di contestazione del fatto e della notificazione del deposito della perizia, di non essere stato messo in grado di difendersi: poiché il pretore aveva agito applicando l'articolo 398 del codice di procedura penale, di questa norma il Cappelletto denunciava sostanzialmente l'illegittimità costituzionale.

Il giudice istruttore del tribunale di Ivrea constatava che nel frattempo l'articolo 398 era stato dichiarato illegittimo perché non prevedeva la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato (sentenza 20 aprile 1966, n. 33, della Corte costituzionale); ma, aderendo all'indirizzo seguito dalla Cassazione, riconosceva di non poter dare efficacia retroattiva alla sentenza della Corte costituzionale e dunque di non poter riformare, sotto questo aspetto, la pronuncia del pretore.

Sollevara perciò la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 376 del codice di procedura penale, che avrebbe consentito a lui, giudice istruttore, come l'articolo 398 consentiva al pretore, di dichiarare, senza interrogatorio o contestazione del fatto, non doversi procedere nei confronti del Cappelletto.

L'articolo 376 è analogo all'articolo 398, che deve ritenersi costituzionalmente illegittimo anche nel punto in cui permette il proscioglimento senza interrogatorio o contestazione del fatto (così l'ordinanza interpreta l'ampio dispositivo della pronuncia della Corte costituzionale); e perciò al giudice istruttore non sembra infondato additare l'urto dell'articolo 376 con l'articolo 24 della Costituzione. Specialmente nei casi di proscioglimento per mancanza di imputabilità a cui segue una misura di sicurezza detentiva, l'assenza di contestazione rivela il contrasto col principio della garanzia di difesa processuale dell'imputato; il cittadino può vedersi ricoverato in un manicomio giudiziario senza che abbia potuto far valere le proprie ragioni e talora perfino, poiché il giudice è perito dei periti, senza esser stato assoggettato a perizia; ma altrettanto accade se il proscioglimento è motivato da legittima difesa e da altra causa di giustificazione: anche in questi casi l'imputato dovrebbe esser posto in grado di difendersi, di dimostrare cioè che non ha commesso il fatto.

2. — La parte privata ha depositato il 2 luglio 1966 le sue deduzioni, che ricalcano quelle del giudice istruttore.

Nella discussione orale essa ha richiamato le sentenze della Corte in cui o si è dichiarata l'incostituzionalità di norme di procedura penale in quanto consentivano atti istruttori senza contestazione dell'accusa o dell'interrogatorio o si è dichiarata l'infondatezza della questione proprio perché quella o questo erano legislativamente previsti nella prima fase del giudizio o nella fase immediatamente successiva; ha notato, contro una sentenza della Cassazione, come il deposito degli atti ex articolo 372 del codice di procedura penale garantisca la cosiddetta difesa tecnica, ma non la difesa vera e propria; ha insistito sulla dannosità di un proscioglimento che importa limitazioni alla libertà personale (misure di sicurezza) o comunque riconoscimento implicito della commissione d'un fatto previsto dalla legge come reato: la Cassazione stessa ha riconosciuto l'interesse a impugnare tali pronunce di proscioglimento proprio allo scopo di ottenere il rinvio a giudizio.

La parte ha concluso chiedendo che questa Corte estenda la dichiarazione di incostituzionalità anche agli articoli 395 e 398 del codice di procedura penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. — L'articolo 376 del codice di procedura penale dispone che non si può prosciogliere l'imputato per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o per amnistia se non è stato interrogato o se non gli è stato contestato il fatto in un mandato rimasto senza effetto. Se ne è dedotto che, in tutti gli altri casi di proscioglimento, l'interrogatorio o la contestazione dell'accusa non siano necessari. Contro questa parte della norma, non scritta ma implicita nella proposizione normativa, si dirige essenzialmente l'ordinanza del giudice istruttore d'Ivrea, che vi scorge una violazione del diritto di difesa (articolo 24, comma secondo, della Costituzione).

La questione è fondata.

Lo stesso legislatore ha riconosciuto, in certi casi, che il proscioglimento può ferire la dignità del cittadino allo stesso modo d'una pronuncia di rinvio a giudizio: perciò ha stabilito che esso sia preceduto da interrogatorio o contestazione del fatto cosicché l'imputato sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare questo tipo di sentenza (articolo 376, ora impugnato, e articolo 398 del codice di procedura penale); per analogo motivo ha sancito l'impugnativa negli stessi e in altri casi (articolo 387 del codice di procedura penale). Alcune fattispecie, come il proscioglimento per insufficienza di prove, erano già incluse in queste norme al tempo della pubblicazione del codice; altre sono state aggiunte più tardi con la riforma del 1955: e, quali che ne fossero le conclamate ragioni politico-sociali, non c'è dubbio che fra esse dominava l'esigenza di garantire il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione).

Ma il legislatore s'è fermato a metà strada. Non ha considerato che la sentenza di proscioglimento in altre ipotesi può contenere o comportare una misura di sicurezza limitatrice

della libertà personale (esempio: il proscioglimento per totale infermità di mente); in alcune, neanche esse richiamate dall'articolo 376, può avere addirittura effetti infamanti, quanto e più dello stesso rinvio a giudizio (esempio: proscioglimento per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti); in tutte, escluse le pronuncie emesse perché il fatto non sussiste o non è stato commesso dal prevenuto, attribuisce all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto, che può non costituire reato ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dalla opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale.

Si deve aggiungere che queste sentenze di proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un male almeno temporaneamente irrimediabile: infatti, a differenza dalla pronuncia di rinvio, esse chiudono il giudizio e perciò non consentono una seconda fase nella quale, entro lo stesso grado del giudizio, si possa porre immediato riparo a quel male. E soprattutto per questo che, nell'orbita dell'articolo 24 della Costituzione, l'imputato, se non viene prosciolto perché il fatto non sussiste o non è stato commesso da lui, deve essere posto in condizione di difendersi tempestivamente, sia che il giudice proceda ad atti istruttori sia che intenda proscioglierlo senza procedervi. Questa Corte ha già osservato (vedasi sentenze nn. 33 e 122 del 1966) come la garanzia per una adeguata difesa anche tecnica, nella fase che si chiude con la sentenza istruttoria, sia costituita essenzialmente dalla contestazione dell'accusa e dall'interrogatorio dell'imputato (vedi, oltreché lo stesso articolo 376, gli articoli 304, 365, 366, 390, 395 e 398 del codice di procedura penale). Ne deriva che la norma impugnata, là dove esclude l'obbligatorietà dell'uno e dell'altra, non può non essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Per analoghi motivi (vedasi sentenza n. 52 del 1965) ed entro gli stessi limiti, in applicazione dell'articolo 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 395, ultimo comma, e 398, ultimo comma, del codice di procedura penale.

P. Q. M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 376 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato commesso dall'imputato;

dichiara inoltre, in applicazione dell'articolo 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 395, ultimo comma, e 398, ultimo comma, del codice di procedura penale nei limiti in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussista o non è stato commesso dall'imputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

*F.to:* Gaspare AMBROSINI — Antonino PAPALDO — Nicola JAEGER — Giovanni CASSANDRO — Biagio PETROCELLI — Antonio MANCA — Aldo SANDULLI — Giuseppe BRANCA — Michele FRAGALI — Costantino MORTATI — Giuseppe CHIARELLI — Giuseppe VERZI — Giovanni Battista BENEDETTI — Francesco Paolo BONIFACIO — Luigi OGGIONI

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI